VERBALE DI ACCORDO

In data 19/02/2003 tra la LD MARKET rappresentata dal Dott. Angelo Ragazzi Resp. Personale e Relazioni Sindacali Gruppo Lombardini e dalla Dott.ssa Barbara Celani, Addetta allo Sviluppo Organizzativo LD MARKET

e

L' OO.SS. FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL nelle persone dei Signori Ramona Campari, Pietro Giordano, Gianni Rodilosso

in riferimento alla comunicazione dell'azienda sul proprio intendimento di attribuire maggiore autonomia agli addetti dei punti di vendita per meglio rispondere alle esigenze organizzative e di servizio dei Clienti, le parti hanno individuato la necessità di rivedere gli inquadramenti di lavoratori con mansioni di gerenti/capi negozio finalizzata ad inquadrare gli stessi al 1^ o 2^ livello.

Per tanto si è convenuto:

1. Al fine di meglio precisare le caratteristiche dei ruoli e delle funzioni concretamente svolti dagli addetti ed in considerazione delle declaratorie del CCNL TDS in vigore, le parti concordano sull'adozione di criteri per la determinazione del livello d'attribuzione di qualifica riferiti a:

 - aspetti quantitativi (fatturato complessivo, fatturato pro-capite, fatturato per mq)
 - aspetti qualitativi (tempi di rotazione delle merci)
 - aspetti gestionali (n. degli addetti e gestione del personale, relazione con la clientela)
 - applicazione della politica commerciale dell'Azienda con particolare riferimento a promozione prezzi, accurata esposizione prodotti e la capacità di conferire valore aggiunto al Punto di Vendita.

2. Al fine di favorire l'accrescimento della professionalità dei lavoratori in oggetto, l'Azienda promuoverà entro il 30/06/2004 specifici momenti di aggiornamento e formazione.

3. Il nuovo livello di inquadramento verrà assegnato con la seguente gradualità:

 - A decorrere dal 1/07/2003 ai dipendenti individuati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 in forza e svolgente la funzione da almeno 24 mesi
 - A decorrere dal 1/01/2004 ai dipendenti individuati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 in forza e svolgente la funzione da almeno 12 mesi
 - A decorrere dal 1/07/2004 ai dipendenti individuati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 in forza e svolgente la funzione da almeno 9 mesi

 Tenuto conto della necessità di prevedere un percorso formativo come richiamato al precedente punto 2, le parti convengono che successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo e sino alla data del 30/06/04 ai lavoratori di nuova assunzione svolgenti le mansioni di cui al punto 1 sarà attribuito un livello di inquadramento immediatamente inferiore (secondo/primo terzo/secondo). A decorrere dal 1 luglio 2004 le attribuzioni del livello di inquadramento avverrà secondo le norme stabilite all'articolo 13 legge 20 maggio 1970 n. 300.

4. Con le decorrenze definite al punto 3 ai responsabili dei punti di vendita, quale riconoscimento del disagio dovuto alla indeterminatezza dell'articolazione dell'orario di lavoro verrà erogata una somma forfettaria fino al raggiungimento di € 200 per il 1^ livello e di € 150 per il 2" livello. Ai responsabili inquadrati al 1° o al 2° livello verrà riconosciuto l'adeguamento economico a partire dal 1 luglio 2003.

5. L'art. 39 del CCNL resta in vigore nella parte in cui disciplina il trattamento per le ore domenicali festive e notturne con l'eccezione delle domeniche lavorate per inventari (per un massimo di 2). Tali maggiorazioni non assorbiranno nulla di quanto riconosciuto a diverso titolo (Superminimi, ecc.).
 Al personale che svolge funzioni di vice responsabile (3" livello) in caso di superamento dell'orario contrattualmente indicato sulla lettera di assunzione, saranno retribuite le relative maggiorazioni straordinarie.

6. L'Azienda riconferma la politica di rigoroso rispetto di quanto previsto in materia di diritti sindacali, inquadramento e declaratorie del vigente CCNL.
 Dichiara la propria disponibilità a consentire l'effettuazione di assemblee sindacali in orario di lavoro ma a PdV chiuso, per un numero massimi di 4 ore e fermo restando il diritto dell'Azienda di chiederne lo spostamento entro le 48 ore antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, in ragione di motivate esigenze organizzative, commerciali e di vendita.

Quanto previsto al punto 6 ha carattere sperimentale per la durata di 12 mesi al termine dei quali le parti si incontreranno per una reciproca valutazione.

Le parti concordano di procedere al 31/12/2004 ad una verifica dell'applicazione del presente accordo con particolare riferimento all'orario effettuato dai responsabili e dai vice responsabili dei vari PdV.

Clausola transazione arretrati

Le parti concordano la transazione su base volontaria degli eventuali arretrati maturati dal personale in forza e svolgente le mansioni di responsabile di PdV inquadrati nel 1 e 2.

La società si impegna a definire transattivamente con verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e *411 c.p.c., eventuali vertenze promosse da dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo, per differenze retributive con riferimento a mansioni di responsabili di PdV inquadrati nel 1°* e *2° livello, sulla base di standards omogenei collegati all'anzianità di servizio.*

Letto confermato e sottoscritto